



DETERMINAZIONE	
N°	656
Data	27-09-2024

COPIA

# *Comune di Romano di Lombardia*

(Provincia di Bergamo)

Area o settore di attività	<b>AREA AFFARI GENERALI</b>
Ufficio Servizio	<b>SEGRETERIA</b>
Responsabile del procedimento	Alcaini Sonia

## **OGGETTO:**

APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA SINTEL 189342321 ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' AON S.P.A. DELLA RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI RELATIVI AL "SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO" PER IL PERIODO 01.10.2024/30.09.2026 ( CIG B32DE53E48)

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Premesso che con decreto del Sindaco n. 16 del 22 agosto 2024 alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Segreteria - Affari Generali, con contestuale attribuzione delle funzioni dirigenziali previste dall'articolo 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;

Considerato che, per la specificità del rapporto contrattuale di brokeraggio, il servizio oggetto del presente affidamento non comporta costi diretti per il Comune poiché la remunerazione del broker è costituita da una quota percentuale dei premi assicurativi riferiti ai contratti di assicurazione (polizze) stipulati dall'Amministrazione Comunale, premi che comunque rimangono immutati;

Vista la determinazione n. 560 del 07 settembre 2022 con cui è stata avviata la procedura per affidare direttamente il servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 01 ottobre 2022/30 settembre 2024, tramite piattaforma e-Procurement Sintel della Centrale di Committenza della Regione Lombardia, ARIA S.p.a, a favore della società AON Spa, già affidataria di tale servizio, avendo ravvisato il sicuro vantaggio insito nella prosecuzione del servizio, non solo per la competenza tecnica dimostrata e la conoscenza approfondita dei contratti di assicurazione (polizze) ancora in corso, ma anche per la consulenza specialistica fornita al Comune nella gestione delle pratiche di sinistro attualmente aperte;

Dato atto che la predetta determinazione n. 560/2022 con cui si è avviata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della L. 11 settembre 2020, n. 120, la procedura volta all'acquisizione del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo di cui al D.Lgs 209/2005 relativamente al periodo 01 ottobre 2022/30 settembre 2024 (affidamento diretto), prevedeva un valore complessivo biennale posto a base dell'affidamento pari a 18.031,10 Euro (quale valore complessivo presunto della provvigione spettante a fronte dei contratti assicurativi in essere presso la Stazione Appaltante), ed Euro 39.067,38 quale valore complessivo stimato dell'appalto nel caso in cui l'Amministrazione Comunale si fosse voluta avvalere della ripetizione ex articolo 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e della proroga ex articolo 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016 di 120 giorni;

Accertato che in data 8 settembre 2022 è stata inoltrata richiesta di offerta tramite la piattaforma e-Procurement Sintel della Centrale di Committenza della Regione Lombardia, Aria Spa, alla società AON Spa con sede a Milano (protocollo comunale n. 31.206);

Rilevato che con determinazione n. 611 del 26 settembre 2022 è stato affidato alla società AON S.p.a. con sede a Milano il servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 01.10.2022/30.09.2024, affidamento divenuto efficace ai sensi del comma 7 dell'articolo 32 del D. Lgs 50/2026 in data 10 ottobre 2022, come da verbale di efficacia n. 35.477 di protocollo comunale;

Accertato quindi che:

- in data 12 dicembre 2022 veniva perfezionata tra il Comune di Romano di Lombardia e la società Aon S.p.a. la lettera commerciale del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 01.10.2022/30.09.2024", n. 43548 di protocollo comunale, che prevede al facoltà del Comune di Romano di Lombardia di affidare, ai sensi dell'articolo 63, comma 5 del D.Lgs 50/2016, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per un ulteriore periodo quantificato in un massimo di 24 (ventiquattro) mesi;
- il servizio è attualmente in essere e, ad oggi, è stato espletato con regolarità e puntualità, garantendo la corretta gestione del "pacchetto assicurativo" del Comune di Romano di Lombardia;

Richiamato l'articolo 3 "Durata" della citata lettera commerciale del 12 dicembre 2022 (n. 43548 di protocollo comunale) che disciplina espressamente la facoltà del Comune di Romano di Lombardia di affidare, ai sensi dell'articolo 63, comma 5 del D.Lgs 50/2016, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, facoltà tra l'altro, già contemplata nella lettera di invito a formulare l'offerta e nel medesimo Capitolato d'Oneri approvato con la sopra citata determinazione n. 560/2022;

Considerato che l'articolo 226 del D.Lgs 36/2023 assoggetta alla disciplina previgente gli appalti ed i contratti la cui procedura di indizione abbia avuto avvio prima della data in cui il predetto D.Lgs 36/2023 ha acquisito efficacia (il 1° luglio 2023) e che pertanto, trattandosi di ripetizione di un servizio analogo, lo stesso continua ad essere disciplinato dall'articolo 63, comma 5 del D.Lgs 50/2016 (ripetizione ora disciplinata nel D.Lgs 36/2023 dall'articolo 76);

Rilevato che, per quanto sopra esposto, relativamente al servizio di brokeraggio assicurativo sussistono i presupposti normativi per la ripetizione dei servizi analoghi per ulteriori due anni dalla scadenza del contratto (30 settembre 2024), ai sensi dell'articolo 63, comma 5 del D.Lgs 50/2016, disposizioni vigenti allorquando è stato bandito ed aggiudicato il precedente affidamento (affidamento principale), in quanto:

- i servizi da ripetere sono conformi al "progetto base", approvato con determinazione n. 560 del 07 settembre 2022;
- il "progetto base" consente di delineare le caratteristiche dei servizi che possono definirsi analoghi a quelli già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale e si sostanzia, quindi, in uno strumento di raffronto utile a circoscrivere la riedizione del rapporto di affidamento mediante una nuova aggiudicazione in forma negoziata;
- il ricorso alla procedura in argomento avviene entro il termine previsto nella citata disposizione legislativa (entro il triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale);
- la possibilità di avvalersi della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. è stata espressamente indicata nella lettera di invito relativa al contratto iniziale, nonché nel Capitolato d'Oneri e nella successiva lettera commerciale e quindi è stata indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione/affidamento principale;
- l'importo totale previsto per la prosecuzione della prestazione dei servizi in argomento è stato computato per la determinazione del valore globale dell'appalto principale per il biennio 01.10.2022/30.09.2024, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1 del D.Lgs 50/2016;

Dato atto pertanto che:

- l'esecuzione delle prestazioni avverrà sulla base del Capitolato d'Oneri del servizio di brokeraggio assicurativo aggiudicato con la prima gara/affidamento principale;
- i servizi in oggetto costituiscono la ripetizione dei servizi e presentano un'omogeneità strutturale, rispetto a quelli già affidati con l'appalto originario/affidamento principale;

Dato atto che, stante la sussistenza dei presupposti normativi indicati, con determinazione n. 601 del 10 settembre 2024 è stata indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 5 del D.Lgs 50/2016, ora articolo 76, comma 6 del D.Lgs 36/2023, per la ripetizione del servizio brokeraggio assicurativo per il biennio 1 ottobre 2024/30 settembre 2026, esercitando l'opzione di ripetizione prevista nella lettera di invito dell'8 settembre 2022, nel Capitolato d'Oneri e recepita poi all'articolo 3 della lettera commerciale del servizio di brokeraggio assicurativo del 12 dicembre 2022 (protocollo comunale n. 43.548), attualmente in essere con la società AON S.p.a;

Accertato che tramite la piattaforma e-Procurement Sintel della Centrale di Committenza della Regione Lombardia, Aria Spa, in data 11 settembre 2024 la società Aon S.p.a. è stata invitata a comunicare, entro il termine assegnato (ore 12:00 di giovedì 19 settembre 2024), la propria

intenzione di aderire all'eventuale ripetizione biennale ed a formulare, in caso affermativo, una condizione economica migliorativa rispetto alle condizioni contrattuali in essere, ovvero rispetto a nuove coperture assicurative che si potrebbero attivare nel biennio di riferimento;

Visto il Report della procedura informatica n. 189342321 da dove si evince che è stata formulata una proposta di aggiudicazione del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 01 ottobre 2024/30 settembre 2026 a favore della suddetta società AON Spa con sede a Milano che ha offerto una condizione economica migliorativa rispetto alle condizioni contrattuali in essere, proponendo un miglioramento delle provvigioni da applicarsi alle eventuali polizze nuove che saranno stipulate nel biennio di riferimento;

Dato atto che l'importo presunto per la ripetizione dei servizi analoghi è stimato in Euro 10.895,24 annui, calcolati sulla base delle pozze e delle provvigioni, ad oggi, in essere;

Rilevato che poiché l'affidamento in argomento, disposto ai sensi del comma 1, lettera b) dell'articolo 50 del D.Lgs 36/2023, risulta essere di importo inferiore a 40.000,00 Euro, la verifica delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti autocertificati in fase di affidamento della procedura non risulta essere obbligatorio e vincolante per l'efficacia dell'aggiudicazione, potendo l'Amministrazione Comunale disporre il controllo a campione per gli affidamenti al di sotto di tale soglia (Euro 40.000,00) come previsto dall'articolo 52 del medesimo D.Lgs 36/2023, è pertanto possibile procedere sin da ora ad affidare la fornitura della corona di fiori in argomento;

Visto l'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed in particolare:

- a) il comma 65 che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ora Autorità Nazionale Anticorruzione, a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;
- b) il comma 67 il quale dispone che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ora Autorità Nazionale Anticorruzione, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

Dato atto che come precisato da ANAC, sul proprio sito istituzionale (*FAQ n. 11*) *"I rinnovi di contratti sono sottoposti al pagamento di un nuovo contributo?"*

*No. L'importo a base di gara deve essere comprensivo, tra l'altro, di qualsiasi forma di rinnovo del contratto (art. 29 del Codice). Sussiste, però, l'obbligo di acquisire il CIG in quanto il rinnovo dà vita ad un nuovo contratto. In sede di registrazione sul SIMOG, dovrà essere indicato che trattasi di "ripetizione di precedente contratto", riportando il "CIG del contratto originario";*

Rilevato che è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G.): CIG B32DE53E48 dalla Piattaforma di Approvvigionamento Digitale certificata (PAD) utilizzata per l'affidamento del servizio assicurativa in argomento (Aria Sintel);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, vigente allorquando è stato bandito ed aggiudicato il precedente appalto/affidamento principale;

Visto il bilancio di previsione 2024/2026 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 27 dicembre 2023, esecutiva ai sensi di legge e successive variazioni;

Dato atto che la spesa trova copertura finanziaria agli interventi più avanti indicati;

Accertata, ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 78/2009, previa verifica da parte del Responsabile Finanziario, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione della presente determinazione con lo stanziamento di bilancio, in termini di disponibilità di cassa con le regole di finanza pubblica;

## **DETERMINA**

- 1) di approvare il report della procedura informatica n. 189342321 da dove si evince che è stata formulata una proposta di aggiudicazione del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 01 ottobre 2024/30 settembre 2026 a favore della suddetta società AON Spa con sede a Milano che ha offerto una condizione economica migliorativa rispetto alle condizioni contrattuali in essere, proponendo un miglioramento delle provvigioni da applicarsi alle eventuali polizze nuove che saranno stipulate nel biennio di riferimento;
- 2) di dare atto che il Capitolato d'Oneri del servizio di brokeraggio assicurativo approvato con determinazione n. 560 del 7 settembre 2022 è considerato dalla Stazione Appaltante come progetto principale ai sensi dell'articolo 63, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e disciplinerà normativamente lo svolgimento del servizio anche per il biennio 30 settembre 2024/30 settembre 2026;
- 3) di dare atto che l'importo presunto per la ripetizione dei servizi analoghi è stimato in Euro 10.895,24 annui, calcolato sulla base delle polizze e delle provvigioni, ad oggi, in essere;
- 4) di dare atto che:
  - il presente procedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio poiché le prestazioni del broker vengono retribuite mediante il conferimento da parte della Compagnia di Assicurazione di una quota percentuale del premio di cui al contratto assicurativo (polizza) concluso, premio che comunque rimane immutato, per cui l'affidamento dell'attività di brokeraggio risulta, per la sua natura, non onerosa nei confronti dell'Amministrazione Comunale;
  - la società AON Spa sarà tenuta a rispettare tutti gli obblighi di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, l'accertamento dell'inosservanza dei quali produrrà la risoluzione del rapporto contrattuale instaurato;
  - il presente affidamento si concluderà mediante corrispondenza, secondo l'uso commerciale, consistente in uno scambio di lettere, cui sarà allegata la dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesta il rispetto di tutte le disposizioni contenute nei commi 3 e 3-bis dell'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di acquisizione di beni e servizi;
  - prima del perfezionamento dello scambio di lettere commerciali di cui al precedente punto, la società AON Spa sarà tenuta a prorogare la validità della polizza fideiussoria prodotta con riferimento al precedente affidamento (01 ottobre 2022/30 settembre 2024), ovvero a presentare un'appendice della stessa che ne attesti la validità a tutto il 30 settembre 2026, nonché a produrre copia della polizza di RC professionale ai sensi del D.Lgs 209/05, a garanzia della responsabilità professionale verso terzi, nonché verso i propri dipendenti e/o collaboratori anche occasionali, con massimale pari/superiore a 2.500.000,00 Euro, impegnandosi a mantenere in essere detta polizza o altra equivalente per tutta la durata

dell'affidamento in argomento, senza riserva alcuna, anche in caso di omesso o ritardato pagamento del premio assicurativo;

- 5) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 147/bis, comma 1 e 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

**Il Responsabile di Area**

F.to Sonia Alcaini

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 27-09-2024 al giorno 12-10-2024.

Li 27-09-2024

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to Soldo Elena

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.